

Allegato "C" al numero **15211** di Repertorio e al numero **5931** di Raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita in forma di associazione culturale senza scopo di lucro regolata a norma del Titolo I Cap. II, artt. 14 e segg. del codice civile, nonchè del presente Statuto, l'associazione "**OBSERVA**".

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale a favore di associati o di terzi.

L'Associazione svolge attività culturali e scientifiche nell'area dei rapporti tra scienza e società. L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

- seminari, convegni e altre iniziative nell'ambito della promozione della cultura scientifica e della formazione sul rapporto tra scienza e società;
- studi e pubblicazioni su scienza, tecnologia e società e sul coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini in campo scientifico e tecnologico.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonchè tutte le attività ausiliarie e sussidiarie, in quanto ad esso finalizzate.

Art. 3

L'associazione ha sede in Vicenza, Viale A. Fusinieri n.65.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli Associati.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - entrate realizzate nello svolgimento delle sue attività e compensi per servizi prestati a privati o ad Enti pubblici e privati, anche a seguito di convenzioni;
 - contributi, donazioni e liberalità corrisposti da amministrazioni pubbliche, da fondazioni, da enti non commerciali e da privati per lo svolgimento di attività connesse ai propri scopi istituzionali.

I proventi dell'attività dell'associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ASSOCIATI

Art. 5

Sono soci ordinari dell'Associazione le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. I soci ordinari che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio ordinario si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità verranno sancite dall'assemblea dei soci.

Sono soci sostenitori le persone fisiche, gli enti, gli istituti, associazioni e/o fondazioni culturali e/o artistiche che desiderano partecipare all'attività dell'associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo. Essi contribuiscono agli scopi dell'associazione con una quota sociale che verrà fissata annualmente dal Consiglio direttivo.

I soci sostenitori partecipano alle iniziative dell'associazione, ricevono il materiale informativo predisposto dalla stessa sia tramite posta ordinaria sia elettronica. I soci sostenitori che non provvedano entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno al versamento della quota annuale così come annualmente definita dal Consiglio direttivo decadranno automaticamente dalla qualità di soci sostenitori con effetto immediato e senza sia necessaria alcuna comunicazione in merito da parte del Consiglio direttivo. I soci sostenitori, in seno all'assemblea dei soci, hanno facoltà di parola ma non di voto, e sono invitati con lo stesso avviso di convocazione dei soci ordinari.

ASSEMBLEE

Art. 6

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. I soci possono essere convocati anche con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci ordinari. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, sulla nomina degli organi dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci ordinari in regola nel pagamento della quota annuale di associazione. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto; i soci ordinari maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci ordinari possono farsi rappresentare da altri soci ordinari, con il limite di una delega per socio. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ov-

vero, in caso di assenza, da un socio ordinario nominato dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal primo comma dell'art. 21 c.c., salve le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. ultimo comma per le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio.

I soci sostenitori, in seno all'assemblea dei soci, hanno la facoltà di parola ma non di voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 7

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri compreso tra tre e cinque eletti dall'assemblea dei soci ordinari per la durata di tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati nella carica.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto al presidente. Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

BILANCIO ED UTILI

Art. 8

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal presidente del consiglio direttivo il Bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'associazione per i fini perseguiti.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, nonchè il libro degli aderenti all'associazione.

SCIoglimento

Art. 10

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra associazione operante in analogo settore.

CONTROVERSIE

Art. 11

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra soci o tra alcuni di essi e l'associazione sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositi, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle Parti contendenti e il terzo dai due arbitri o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Vicenza. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 12

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II del Titolo II del Libro I del codice civile.

F.TO MASSIMIANO BUCCHI

F.TO FEDERICO NERESINI

F.TO GIUSEPPE PELLEGRINI

L.S. F.TO RENATO FACCHIN NOTAIO